

Ordinanza Degagnale riguardante la gestione della cantina degagnale

La Degagna Generale di Osco,
richiamato l'articolo 85 del Regolamento della Degagna Generale di Osco,
con sua risoluzione degagnale, **ordina:**

Art.1 PROPRIETÀ

Il locale cantina (per formaggio), sito al mappale 219 RDF Osco, lato nord, è di proprietà della Degagna Generale di Osco.

Art. 2. USI, DIRITTI, DOVERI

Chi desidera usufruire del locale per la conservazione del formaggio, deve comunicarlo alla segreteria degagnale.

Sui ripiani utilizzati dovrà essere indicato il nome del proprietario del formaggio, ciò permetterà di comunicare all'interessato eventuali danni o problemi.

Chi usufruisce della cantina è tenuto al controllo regolare del formaggio depositato.

La pulizia e la disinfezione del locale e dei ripiani dovrà essere eseguita direttamente da chi li usa (a proprie spese).

La Degagna non si assume nessuna responsabilità per danni o furti all'interno del locale, salvo per danni riconducibili allo stabile.

Art. 3 TARIFFE

Vengono applicate le seguenti tasse:

Fr. 5.- per ripiano / anno

La segreteria degagnale si occuperà dell'incasso del dovuto, tramite l'emissione della fattura annuale.

Art. 4 ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza abroga ogni altra disposizione precedente ed entra in vigore dopo la sua crescita in giudicato.

Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dalla sua pubblicazione, conformemente agli articoli 125, 146,147 e 151 LOP.

PER L'UFFICIO DELLA DEGAGNA GENERALE DI OSCO

Il Presidente
S. Patelli



Il Segretario
F. Pedimina

